



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 304 DEL 30 GIUGNO 2020

OGGETTO:	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE PERIODO DAL 1 luglio 2020
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 295 del 03.6.2020 avente ad oggetto : Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE PERIODO DAL 03.06.2020 AL 14.06.2020**

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 297 del 10.6.2020 Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE PERIODO DAL 12.6.2020;**

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 del 24 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell'Unità di Crisi Regionale, integrata dall'Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO in particolare il punto 2 dell'Ordinanza n.29/2020 che ha regolamentato sino al 3 maggio 2020 gli spostamenti consentiti per i rientri nel territorio regionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale" disapplicata sul territorio comunale di Diamante con Ordinanza Sindacale n. 189 del 30 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 41 del 09 maggio 2020 avente ad oggetto "Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 avente ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2.

VISTA l'ordinanza sindacale n. 155 del 14 aprile 2020 relativa alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 160 del 17 aprile 2020 relativa alle condizioni da rispettare sul territorio comunale per poter concedere in locazione o uso, qualora la normativa statale e/o regionale lo permettesse, immobili di proprietà presenti sul territorio comunale di Diamante;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 162 del 20 aprile 2020 relativa alla regolamentazione delle consegne a domicilio sul territorio comunale di Diamante da parte dei pubblici esercizi (pasticceria, gelateria, ristorante, pizzeria);

VISTA l'ordinanza sindacale n. 166 del 22 aprile 2020 relativa al divieto di inizio delle installazioni degli stabilimenti balneari sull'arenile demaniale del Comune di Diamante;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 180 del 24 aprile 2020 relativa alla volontà di prosecuzione delle attività dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, paninoteche, pizzerie, rosticcerie, ecc.) ivi compresi i luoghi di esercizio nonché i titoli autorizzativi ed abilitativi all'esercizio dell'attività in vista di una eventuale riapertura dell'attività che sarà disposta dai competenti organi statali;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 187 del 28 aprile 2020 relativa alla regolamentazione dell'attività di asporto per le attività di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, ecc. la cui ripartenza è stata prevista nella data del 04 maggio 2020 all'interno del DPCM 26.04.2020;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 189 del 30 aprile 2020 di disapplicazione sul territorio comunale di Diamante dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 in quanto in contrasto con i DPCM vigenti fino al 03 maggio 2020;

PRESO ATTO che con DPCM 26.04.2020 il Governo ha avviato la "fase 2" seppur ritenendo, a ragione, come primaria l'esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze sindacali n. 251 del 15 maggio 2020, n. 253 del 16 maggio 2020, n. 286 del 27 maggio 2020 e n. 295 del 03 giugno 2020 con cui sono stati stabiliti gli orari ed i giorni di apertura delle attività produttive e commerciali da applicare nel territorio comunale;

CONSIDERATO che, valutato l'andamento della circolazione delle persone sul territorio comunale anche in riferimento ai luoghi ed orari stabiliti per l'effettuazione delle attività sportive e motorie con decorrenza dal 04.05.2020 nonché della possibilità di circolare liberamente tra le Regioni con decorrenza da oggi 03 giugno 2020 e tenuto conto dell'andamento epidemiologico da Covid che risulta essere sotto controllo ed al fine di contribuire alla migliore ripresa delle attività economiche ma sempre nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza per tutti i cittadini risulta opportuno regolamentare le fasce orarie all'interno delle quali i titolari di attività commerciali, produttive, ecc. possano svolgere la propria attività in riferimento agli orari di chiusura dei p.e.;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati che con decorrenza dall' 01.7.2020 le attività commerciali, produttive, ecc. osserveranno orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce

orarie:

1. CHE le attività commerciali al dettaglio di generi alimentari (minimarket, market, supermercati, fruttivendoli, forni, macellai, ecc.) presenti sul territorio comunale, già autorizzate alla vendita o che lo saranno dopo l'emanazione dei prescritti atti sovracomunali, **dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie e/o giorni di chiusura:**
 - a. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria mattutina dalle ore 07.30 alle ore 13.30
 - b. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 02.00
2. CHE le attività commerciali al dettaglio di generi non alimentari presenti sul territorio comunale, già autorizzate alla vendita o che lo saranno dopo l'emanazione dei prescritti atti sovracomunali, **dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie e/o giorni di chiusura:**
 - a. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria mattutina dalle ore 08.00 alle ore 13.00
 - b. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 02.00
3. CHE le farmacie rispetteranno giorni ed orari di apertura e chiusura già oggetto di comunicazione all'ASL territorialmente competente
4. CHE le attività di edicole dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie e/o giorni di chiusura:
 - a. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria mattutina dalle ore 06.00 alle ore 13.00
 - b. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 02.00
5. CHE le attività di vendita fiori e piante dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie e/o giorni di chiusura:
 - a. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria mattutina dalle ore 08.00 alle ore 13.00
 - b. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 02.00
6. CHE le attività di pasticci dovranno stabilire i propri orari di apertura e/o chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie e giorni di chiusura:
 - a. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria mattutina dalle ore 08.00 alle ore 13.00
 - b. dal lunedì alla domenica inclusi festivi fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 02.00
7. CHE i pubblici esercizi BAR dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie:
 - a. dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 03.00 con possibilità di musica di sottofondo all'interno dei locali, dalle ore 18.00 fino alle ore 02.00
8. CHE i restanti pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pub, ecc.) diversi dai bar dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura all'interno delle seguenti fasce orarie:

a. dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 02.00

9. **CHE** a tutti i pubblici esercizi di cui ai punti 7 e 8 è fatto espresso divieto di vendita di alcolici e/o superalcolici per asporto a qualsiasi soggetto. Il divieto si intende in aggiunta al divieto già operante per legge di vendita di detti prodotti a soggetti minorenni con qualsiasi forma di somministrazione (al banco, per asporto, con consegna a domicilio, con consumazione ai tavoli, ecc.);
10. **CHE** le attività di preparazione dei prodotti destinati alla somministrazione e/o vendita possono essere svolte anche al di fuori delle predette fasce orarie e/o giorni di chiusura se svolte a porte chiuse;
11. **CHE** resta in vigore fino a nuova disposizione l'obbligo per tutti i pubblici esercizi di conferire i rifiuti in maniera differenziata ed in contenitori di proprietà esclusiva con capienza adeguata alla quantità dei rifiuti prodotti. L'installazione di detti contenitori "al fine di una migliore organizzazione del momento della raccolta" dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Manutentivo –Igiene – Ambiente. Resta inteso che i contenitori di conferimento rifiuti dovranno essere sanificati con prodotti specifici ad ogni svuotamento;
12. **CHE** per tutte le altre categorie di attività commerciali, produttive, ecc. restano in vigore le fasce orarie già stabilite con l'Ordinanza Sindacale n. 295 del 03 giugno 2020.

A V V E R T E

- **CHE OGNI VIOLAZIONE** DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE AUTORITÀ A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA È SUSCETTIBILE DI RESPONSABILITÀ PENALE AI SENSI DELL'ART. 650 CODICE PENALE E SE DEL CASO AI SENSI DELL'ART. 438 DEL CODICE PENALE.
- **CHE IL MANCATO RISPETTO** DELLE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA, COMPORTA L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA POTRÀ VARIARE DA UN MINIMO DI EURO 400,00 FINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000,00;
- **CHE LE VIOLAZIONI** DELLA PRESENTE ORDINANZA - OVE NON COSTITUISCANO FATTISPECIE DI REATO - COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NELLA MISURA MINIMA DI € 25,00 E MASSIMA DI € 500,00 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.
- **CHE PER LE VIOLAZIONI LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO**, IN QUANTO CONTEMPLATE IN PROVVEDIMENTI NAZIONALI E/O REGIONALI, SARA' APPLICATA LA MISURA DELLA QUARANTENA.

D I S P O N E

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii attraverso

la prescritta pubblicazione all'Albo pretorio on line nonché diffusione sul sito web istituzionale dell'Ente www.comune-diamante.it e social network ricollegabili all'Ente;

CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Presidente della Regione Calabria;
- Alla Prefettura di Cosenza;
- Alla Questura di Cosenza
- Alla Stazione Carabinieri di Diamante;
- All'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Distretto Tirreno Igiene Pubblica – Ufficio del Responsabile Area Nord – dott. Ernesto Ordine;
- al Corpo di Polizia Locale Sede.

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale , li 30 giugno 2020



IL SINDACO
Sen Ernesto Magorno